

REGOLAMENTO (CEE) N. 700/78 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1978

che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Islanda (1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ;

considerando che gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che, in virtù dell'articolo 3 di questo protocollo, le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposte a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti ; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 3, lettera b), la Comunità deve sospendere l'applicazione di alcuni massimali ; che, sulla base della situazione attuale degli scambi dei prodotti in questione e delle prospettive della loro evoluzione nel 1978, non sembra opportuno stabilire dei massimali indicativi per quest'anno ;

considerando che per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità sospende l'applicazione dei massimali indicativi conformemente all'articolo 3 del protocollo n. 1 bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni ; che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1978.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni dei prodotti originari dell'Islanda elencati nell'allegato del presente regolamento sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente ; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEINESEN

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
II ISL 1	76.01	Alluminio greggio ; cascami e rottami di alluminio : A. Alluminio greggio	76.01 - 11, 15